



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 196/2020

Roma, 13 febbraio 2020

Circolare n. 14/2020

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: schema di decreto concernente la determinazione della composizione della Commissione di albo FNO TSRM PSTRP.

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla [circolare 88/2019](#), e a quanto successivamente proposto al Ministero della salute¹, vi comunichiamo che nella giornata di ieri abbiamo dato il nostro assenso alla nuova versione dello schema di decreto in oggetto, ricevuta martedì 11 febbraio e all'interno della quale il comma 2 dell'art. 1 risultava essere stato modificato come segue:

2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della Commissione d'albo territoriale dispone comunque di un voto.

Relativamente a quegli Ordini in cui le Commissioni di albo non si siano costituite, l'eventualità di far votare gli estratti a sorte non risulta percorribile poiché, non essendo stati legittimanti dal voto locale, essi non sono rappresentativi della professione di riferimento.

Cordiali saluti.

**Il Presidente
Alessandro Beux**

¹ 1. **Modalità con la quale si attribuiscono i voti che ogni Presidente di Commissione di albo locale potrà esprimere per l'elezione della Commissione di albo nazionale.**

Lo schema di decreto adotta senza modifiche quanto dalla norma previsto per l'elezione del Comitato centrale da parte dei Presidenti di Ordine (233/46 e s.m.i., art. 8, comma 9). Tale previsione determina una situazione per la quale i Presidenti delle Commissioni di albo locali con da 1 a 749 iscritti esprimono tutti un solo voto. Tenuto conto del numero di iscritti alla maggior parte degli albi degli Ordini TSRM PSTRP, ci pare che tale meccanismo livelli troppo verso il basso la rappresentatività. Pertanto, per l'elezione delle Commissioni di albo nazionali chiediamo di ridurre il numero (e sua frazione) di iscritti all'albo utile per l'attribuzione di ogni singolo voto di cui dispone il Presidente della Commissione di albo locale:

*“Ciascun presidente dispone di un voto per ogni **cento** iscritti e frazione di almeno **cinquanta** iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di **cento** il presidente della Commissione d'albo territoriale dispone comunque di un voto”.*

2. Come procedere per quegli Ordini che non sono stati in grado di esprimere una o più Commissioni di albo.

A seguito delle recenti elezioni rileviamo che, soprattutto negli Ordini più piccoli, alcune professioni non sono riuscite a costituire le Commissioni di albo locali. In questi casi, pur avendo professionisti iscritti ai relativi albi, quell'Ordine non partecipa all'elezione delle Commissioni di albo nazionali o, come proponiamo, potrà farlo attraverso gli iscritti estratti a sorte ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM 11 giugno 2019?